

Modifiche alla disciplina CFC e alla tassazione dei dividendi e plusvalenze black list

di Alessandra Serena (*) e Sophia Pavanetto (**)

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva "ATAD" riscrive l'art. 167 del T.U.I.R., recante le disposizioni in materia di Controlled Foreign Companies (CFC). In particolare, è stato esteso il perimetro soggettivo di applicazione della disposizione, è stata abolita la distinzione tra CFC black/white, è ora prevista un'unica esimente per la disapplicazione della normativa ed è stato ampliato il concetto di controllo. Le modifiche intervenute nei requisiti per l'applicazione della CFC rule hanno, inoltre, reso necessaria l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'art. 47-bis del T.U.I.R., che prevede criteri specifici, per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, distinti a seconda che la partecipazione sia o meno di controllo. Infine, la nuova definizione di regimi fiscali privilegiati e la nuova nozione di controllo hanno assunto rilevanza anche ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e ciò ha, pertanto, reso necessario intervenire anche sulla disciplina relativa a tali componenti di reddito.

Premessa

L'art. 4 del D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 (1), emanato al fine di recepire la Direttiva UE 2016/1164 (c.d. ATAD), ha completamente riscritto l'art. 167 del T.U.I.R., la cui finalità è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante (soggetta ad elevata fiscalità) verso le società controllate (soggette a tassazione ridotta) (2).

In particolare, nella nuova versione dell'art. 167, scompare la distinzione tra entità controllate a regime fiscale privilegiato diverse da quelle appartenenti all'Unione Europea o Spazio economico europeo (considerate CFC se localizzate in uno Stato caratterizzato da tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana, anche per effetto di regimi speciali) e le altre controllate (considerate CFC se subiscono una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che si sarebbe applicata in Italia e oltre la metà dei proventi è rappresentata da *passive income*). In base alla nuova regola viene, infatti, ad esistere una sola tipologia di CFC, rappresentata da un

soggetto, ovunque residente (UE, SEE, extra UE) che soddisfa simultaneamente due condizioni: tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto in Italia e oltre un terzo dei proventi realizzati rientranti nella definizione, ora puntualmente individuata, di *passive income*.

Il Decreto introduce, inoltre, il nuovo art. 47-bis, che individua diversi criteri per l'identificazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata a seconda che l'entità residente detenga o meno una partecipazione di controllo.

Tali modifiche normative hanno reso necessario intervenire anche sulle disposizioni in materia di tassazione dei dividendi e plusvalenze relative a partecipate *black list*.

Le modifiche entreranno in vigore, come previsto dall'art. 13 del Decreto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto dal 2019 per i soggetti solari,

Note:

(*) Dottore commercialista, partner BDO Tax & Law

(**) Dottore commercialista, manager BDO Tax & Law

(1) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018.

(2) Si veda la relazione illustrativa al Decreto.

nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

Si segnala che non sono previste disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, mentre rimangono tuttora applicabili, ove compatibili, le disposizioni attuative previste dal D.M. n. 429/2001.

Nuova qualificazione di CFC

L'art. 167, comma 1, del T.U.I.R. definisce l'ambito soggettivo della CFC *rule*, prevedendo che essa si applichi nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e della società di capitali, nonché delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che controllano soggetti esteri che soddisfano alcune condizioni, di seguito meglio dettagliate. La relazione illustrativa al Decreto precisa che l'estensione alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti opera limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

Viene, inoltre, modificata la nozione di controllo che risulta ora ampliata rispetto alla previgente formulazione della disciplina. Infatti, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 167, si considerano soggetti controllati le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato per i quali si verifica alternativamente una delle seguenti condizioni (3):

- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile (c.d. controllo di diritto, di fatto o contrattuale), da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1 (4);
- oltre il 50% della partecipazione agli utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da uno dei soggetti di cui al comma 1.

Con l'inserimento di tale nuova definizione di controllo non sarà quindi più possibile aggirare la CFC *rule*, separando il diritto agli utili dal controllo di diritto.

Il successivo comma 3 sancisce, poi, che si considerano soggetti controllati non residenti anche:

- le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri;
- le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la *branch exemption*.

La disciplina in esame si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (5);
- b) oltre un terzo dei proventi (6) da essi realizzati ha natura *passive*, rientrando in una o più delle seguenti categorie:
 - 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
 - 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
 - 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
 - 4) redditi da *leasing* finanziario;
 - 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
 - 6) proventi da operazioni di cessione di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti del gruppo;
 - 7) proventi da operazioni di prestazione di servizi con valore economico

Note:

(3) Si ricorda che per verificare la sussistenza o meno del controllo rileva la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. n. 429/2001.

(4) Come precisato dalla relazione illustrativa, in caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa.

(5) Come chiarito durante l'incontro con la stampa specializzato, tenutosi lo scorso 31 gennaio, per il confronto tra *tax rate* "effettivo" estero e *tax rate* "virtuale" interno occorre fare riferimento, in relazione alla tassazione virtuale domestica, alla sola aliquota IRES e non viceversa all'aliquota IRAP.

(6) Va osservato che il nostro legislatore non ha applicato puntualmente la Direttiva comunitaria in quanto la Direttiva, con riguardo agli elementi reddituali da considerare per la verifica del *passive income test*, fa riferimento ai "redditi", ove per tali si dovrebbero intendere i proventi al netto dei costi afferenti alla loro produzione, mentre il Decreto fa riferimento ai "proventi". Inoltre, non può essere tralasciata la considerazione che la normativa sulle CFC potrebbe essere elusa affiancando altre attività che non generino ricavi *passive*.

aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti del gruppo (7).

Al verificarsi simultaneo delle condizioni sopra descritte, il reddito del soggetto estero controllato è imputato per trasparenza al soggetto residente (8), in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ed è tassato (separatamente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società) per l'importo che risulta apportando al reddito le variazioni in aumento e in diminuzione previste per le imprese residenti, ad eccezione delle disposizioni in materia di società di comodo, società in perdita sistematica, studi di settore, ACE (quest'ultima abrogata dalla Legge di bilancio 2019) e rateazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 86, comma 4, del T.U.I.R. (9).

A differenza della precedente disciplina che prevedeva due esimenti, il comma 5 del nuovo art. 167, esonera dal nuovo regime di tassazione per trasparenza solo i casi in cui il soggetto controllato estero svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Si osserva che, la più ampia locuzione di "attività economica effettiva" in luogo della più specifica "attività industriale o commerciale" contenuta nella precedente versione, permette di ricomprendere una platea più numerosa di soggetti, risolvendo in tal modo alcuni dubbi sorti in passato (10).

Rimane, invece, invariata la possibilità di scomputare dalle imposte dovute sul reddito tassato per trasparenza, ai sensi dell'art. 165 del T.U.I.R., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dall'impresa controllata non residente, come pure la disciplina dell'interpello "probatorio", degli obblighi dichiarativi e del contraddittorio preventivo.

Individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato

Prima delle modifiche apportate dal Decreto, l'individuazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata avveniva per opera dell'art. 167, comma 4, del T.U.I.R., che qualificava come privilegiati quegli Stati o territori aventi un'aliquota nominale di tassazione inferiore alla metà di quella italiana, anche per effetto di regime speciali. Tale norma serviva sia per

definire il campo di applicazione della disciplina CFC, che per determinare quando un utile o una plusvalenza di fonte estera dovesse essere assoggettato a tassazione integrale o potesse, viceversa, beneficiare, limitando la nostra analisi ai soli soggetti IRES, del regime di esenzione.

Ora l'art. 167 risulta, invece, deputato a disciplinare esclusivamente il regime di tassazione per trasparenza delle imprese non residenti, controllate da soggetti residenti, che soddisfino i requisiti normativamente indicati per essere considerate CFC (relativi, come poco sopra visto, alla tipologia di reddito dalle stesse realizzato ed al loro livello di tassazione effettiva).

Per tale motivo è risultato necessario introdurre una nuova disposizione (l'art. 47-bis del T.U.I.R.) che fornisca una definizione di Stati a fiscalità privilegiata a cui ancorare il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. Merita fin da subito osservare che l'art. 47-bis del T.U.I.R.,

Note:

(7) Per approfondimenti si rinvia a G. Albano, "CFC a basso valore aggiunto in base al *transfer price*", in *Il Sole - 24 Ore* del 29 novembre 2018, pag. 26.

(8) Per quanto riguarda l'imputazione dei redditi della CFC per trasparenza va osservato che, ancora una volta, il legislatore non ha applicato puntualmente la Direttiva comunitaria. Infatti, la Direttiva ha previsto due approcci differenti per l'applicazione della CFC rule:

1) l'approccio *transactional*, o per categorie di reddito, che prevede l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla CFC, rientranti fra i *passive income*. Nell'ambito di tale approccio la Direttiva consente di non applicare la relativa disciplina se non oltre un terzo di tali redditi rientri nelle categorie dei *passive income*;

2) l'approccio *jurisdictional*, il quale dispone l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dell'entità derivanti da costruzioni non genuine che sono state attuate essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata. L'estensore del Decreto legislativo, al fine di contemperare le esigenze di semplificazione delle modalità di applicazione della disciplina CFC con la necessità di conservare la coerenza dell'ordinamento tributario interno preesistente, ha deciso di adottare un approccio misto, che prevede l'imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.

(9) La relazione illustrativa precisa che in questo modo viene garantita una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero imputato per trasparenza, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia.

(10) Rimane, invece, il dubbio se la dimensione della struttura debba essere proporzionata all'attività svolta.

cambia radicalmente il criterio di identificazione di detti Stati, differenziandolo a seconda che la partecipazione sia o meno di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC. Nel caso di partecipazione di controllo (disciplinata dal comma 1, lett. a), art. 47-*bis* del T.U.I.R.), al fine di valutare se un'impresa non residente ricade in un regime fiscale privilegiato, è necessario fare riferimento al livello di tassazione effettiva, pertanto lo Stato è qualificato a fiscalità privilegiata qualora la tassazione effettiva sia inferiore alla metà di quella italiana; mentre nel caso di partecipazione non di controllo (disciplinata dal comma 1, lett. b), art. 47-*bis* del T.U.I.R.) è necessario rifarsi al livello nominale di tassazione (tenendo conto dell'eventuale presenza di regimi speciali di tassazione), pertanto lo Stato è qualificato a fiscalità privilegiata qualora la tassazione nominale risulti inferiore alla metà di quella applicabile in Italia (11).

Rimangono, invece, esclusi dalla disposizione in commento gli Stati appartenenti all'Unione Europea e gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Un apprezzabile contributo apportato dalla normativa in esame è l'individuazione, per legge, della definizione di "regime speciale" che, nella precedente versione della norma, aveva sollevato incertezze, parzialmente superate dalla circolare n. 35/E/2016. In particolare modo, la norma dispone che per regimi speciali s'intendono:

- quelli non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analogo attività dell'impresa o dell'ente partecipato;
- quelli fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario;
- quelli che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite

a condizione che l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto ad altre eventuali attività svolte dal citato soggetto.

In sostanza, come chiarito dalla relazione illustrativa, per "regime speciale" si può intendere

quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le "microimprese"), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti *ad hoc* dell'Amministrazione finanziaria estera, laddove nell'ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analogo attività industriale, commerciale o finanziaria (12). Allo stesso modo, potrebbero altresì qualificarsi come speciali quei regimi che prevedano delle esenzioni soltanto a determinate imprese in virtù di una peculiare caratteristica speciale soggettiva, ad esempio, perché localizzate in una determinata area dello Stato estero, o comunque perché fruitori di un'agevolazione, non riconosciuta alle altre imprese che svolgono analogo attività. Il comma 2 dell'art. 47-*bis*, sulla falsariga del regime previgente, prevede due esimenti per invocare la disapplicazione della disciplina in materia di Paesi a fiscalità privilegiata che si realizzano:

Note:

(11) Come precisato nella relazione illustrativa, tale diverso trattamento deriva dall'opportunità di prevedere un criterio semplificato, quello dell'aliquota nominale, per l'individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo per le quali risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il *tax rate* effettivo della società partecipata. Tuttavia, "ai fini della determinazione del livello nominale di tassazione, bisogna tenere conto dei regimi speciali; posto che un regime che è di generale applicazione incide direttamente sul livello di tassazione nominale".

(12) La relazione illustrativa esemplifica, prendendo a riferimento il nostro ordinamento, "che si potrebbe ritenere come non speciale il regime dell'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. 'ACE'), posto che tale agevolazione rappresenta un regime strutturale riconosciuto a tutti i contribuenti che effettuano investimenti nel capitale, seppure con regole specifiche per alcune categorie di contribuenti, giustificate alla luce delle peculiarità delle singole situazioni soggettive di questi (soggetti IRES, soggetti IRPEF, etc.). Invece, sono da ritenersi speciali, ad esempio, quei regimi che prevedono una codificata deduzione, oltre ai costi confluiti nel conto economico, soltanto per un limitato periodo di tempo (ad es., forme di agevolazione sulla falsariga del c.d. 'superammortamento' di cui all'art. 1, comma 91, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità per il 2016). In questo caso, è da ritenersi che sia proprio il trattamento temporaneo a determinare una sorta di 'specialità' rispetto al regime strutturale applicabile al di fuori di detto periodo".

- a) quando la partecipata non residente svolge nel Paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; ovvero
- b) quando il soggetto residente, mediante il possesso della partecipazione estera, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (13).

Dato il susseguirsi di provvedimenti normativi che, negli ultimi anni, hanno ripetutamente modificato i criteri valevoli per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, rimane il dubbio di quali criteri debbano essere applicati al fine di verificare il regime di tassazione gravante sugli utili distribuiti in un dato esercizio ma maturati in esercizi precedenti. A tale riguardo l'art. 1, comma 1007, della Legge n. 205/2017 (14), ha dato una soluzione solo per il caso in cui la società estera benefici di un regime fiscale privilegiato nell'anno in cui procede alla distribuzione degli utili ma non ne beneficiasse nell'anno in cui ha generato il relativo reddito, in base alle disposizioni normative vigenti in detto anno. In tale circostanza la norma dispone che prevalga il regime vigente nell'anno di produzione del reddito. Nulla si dice, peraltro, in merito alla situazione opposta in cui gli utili fossero considerabili *black list* nell'anno di maturazione, in base alle disposizioni allora vigenti, e non lo siano più, al momento della distribuzione, in base alle nuove disposizioni.

Tuttavia, in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate, rispondendo alle domande formulate dai partecipanti all'evento, ha avuto modo di chiarire che "si ritiene che la disposizione in esame non si applichi ai dividendi che si sono formati quando l'entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità 'privilegiata' secondo le norme all'epoca vigenti, ipotesi in relazione alla quale restano fermi i chiarimenti forniti con circolare n. 35/E del 2016". In tal modo è stata confermata la tesi di Assonime (circolare n. 15/2018) che aveva sostenuto che, in tale circostanza, si debba avere riguardo alla nozione normativa di regime fiscale privilegiato vigente al momento della distribuzione anche per gli utili maturati in esercizi pregressi. Data la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile che tale chiarimento venisse trasfuso in un documento ufficiale.

Modifiche in tema di tassazione di dividendi e plusvalenze

L'art. 5 del Decreto modifica la normativa in tema di dividendi e plusvalenze in relazione alla nuova definizione di regimi fiscali privilegiati, di cui all'art. 47-*bis* del T.U.I.R., ed alla nuova definizione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione della normativa CFC, di cui al comma 2 del nuovo art. 167 del T.U.I.R.

Per quanto riguarda la tassazione dei dividendi, merita rilevare che, al ricorrere dei criteri identificati alla lett. a) - per il caso di impresa estera controllata - o b) - in mancanza del requisito del controllo - del comma 1 dell'art. 47-*bis* del T.U.I.R., i dividendi provenienti dalle partecipate estere concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente residente.

Del pari le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, così come definiti dall'art. 47-*bis*, concorrono integralmente alla formazione del reddito del cedente residente.

Si segnala che la tassazione integrale degli utili opera solo per quelli derivanti dal possesso diretto di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (a prescindere dunque dalla percentuale di partecipazione detenuta), ovvero, nel caso di possesso indiretto, solo per quelli che provengono attraverso partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 167, comma 2, del T.U.I.R., in società non residenti che conseguano utili da imprese o enti a fiscalità privilegiata e nei limiti di tali utili.

Tuttavia, qualora il soggetto residente dimostri la sussistenza della seconda esimente di cui alla

Note:

(13) Per approfondimenti si rinvia a M. Piazza - A. Trainotti, "Paradisi fiscali: più chiarezza con lo schema di decreto sulla direttiva Atad", in *Norme e Tributi Mese*, Il Sole - 24 Ore del 9 ottobre 2018, pagg. 38-53.

(14) La norma dispone che non si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le partecipate erano residenti in Stati *white list* e che tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 47-*bis*, comma 1 del T.U.I.R.

lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis (i.e. che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato) potrà beneficiare:

- della concorrenza al reddito imponibile IRES nella misura del 5% dell'ammontare dei dividendi percepiti;
- dell'esenzione per il 95% delle plusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti PEX di cui all'art. 87 del T.U.I.R.

A tale riguardo giova precisare che, in caso di cessioni di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato a parti non correlate (15), è sufficiente, al fine di sottrarre la plusvalenza dal regime di tassazione integrale, che la condizione della congrua tassazione sussista ininterrottamente per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo, anziché sin dall'inizio del periodo di possesso (16).

È, inoltre, stato coerentemente modificato il comma 2 dell'art. 87 del T.U.I.R., stabilendo che il requisito di cui al comma 1, lett. c) di detto articolo, richiesto per beneficiare del regime PEX e consistente nel fatto che la partecipata oggetto di cessione non sia residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, possa essere realizzato, in caso di cessioni al di fuori del gruppo, non dall'inizio del periodo di possesso, ma per i cinque periodi di imposta anteriori al realizzo stesso.

In presenza dell'esimente di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 47-bis (i.e. svolgimento di una effettiva attività economica) (17), rimane invariata la previgente disciplina (introdotta dalla Legge n. 205/2017) che prevede la tassazione al 50% sia per gli utili provenienti da partecipazioni di controllo che per quelle provenienti da partecipazioni non di controllo. Rimane, inoltre, ferma l'attribuzione del credito di imposta c.d. indiretto per gli utili derivanti dalle sole partecipazioni di controllo e per le plusvalenze.

Le ulteriori modifiche apportate sono sostanzialmente di coordinamento per allineare gli articoli ed i commi richiamati nelle varie disposizioni normative (18).

Conclusioni

L'impostazione adottata nella nuova formulazione dell'art. 167 del T.U.I.R., che attribuisce rilevanza alla tassazione effettiva del Paese di localizzazione, estende, sostanzialmente, il

regime precedentemente riservato alle "CFC white list" a tutte le società controllate estere (fatto salvo il superamento della soglia di 1/3, in luogo del 50%, dei *passive income*).

La nuova formulazione della disciplina ha il pregio di escludere automaticamente, dal campo di applicazione della tassazione per trasparenza, le società partecipate che, sebbene presentino una tassazione effettiva molto bassa, abbiano proventi prevalentemente derivanti da attività industriali e commerciali ed abbiano limitate transazioni a basso valore aggiunto con altre società del gruppo.

Tali società, peraltro, pur essendo escluse dalla tassazione per trasparenza, ricadrebbero viceversa nel regime di tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze ancorato esclusivamente al livello di tassazione effettiva dell'impresa (controllata) non residente, a prescindere dall'attività esercitata.

La dimostrazione dell'esimente di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 47-bis, consente di ottenere una tassazione limitata al 50% per i dividendi, mentre la dimostrazione dell'esimente di cui alla lett. b), consente di fuoriuscire dal regime di tassazione integrale, sia per i dividendi che per le plusvalenze.

Il livello di tassazione nominale continua ad essere utilizzato come parametro per stabilire

Note:

(15) Per la nozione di controparti non appartenenti allo stesso gruppo bisogna rifarsi alla nozione di controllo individuata dal nuovo art. 167, comma 2, del T.U.I.R. e non a quella prevista in materia dei prezzi di trasferimento dall'art. 110, comma 7, del T.U.I.R.

(16) In sostanza, come chiarito nella relazione illustrativa, "se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua di cui alla predetta lettera b) del comma 2 dell'art. 47-bis". Tale disposizione è applicabile sia ai fini IRES che IRPEF.

(17) Disposizione valida per i soli soggetti IRES.

(18) Ad eccezione della modifica apportata all'art. 68, comma 4, per cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, sono sottratte alla tassazione integrale, a prescindere dal fatto che la partecipazione sia o meno qualificata (disposizione applicabile solo in ambito IRPEF).

quando gli utili provenienti dalle partecipate estere e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse debbano essere tassati integralmente, ma nel solo caso in cui il beneficiario residente non detenga il controllo diretto o indiretto della società estera.

Il Decreto ha il pregio di aver creato un migliore coordinamento tra le norme che disciplinano i dividendi provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni in tali entità e le disposizioni che disciplinano il regime CFC.

Il Decreto non ha, invece, risolto la questione interpretativa legata all'art. 1, comma 1007, della Legge n. 205/2017. Le incertezze interpretative causate dalla norma derivano dal fatto che essa regola solo il caso in cui la società estera beneficia di un regime fiscale privilegiato al momento della percezione degli utili, ma non ne beneficiava nell'anno della produzione del reddito e non il caso inverso. Ad ogni modo si auspica che i chiarimenti forniti durante gli incontri con la stampa specializzata siano confermati in un documento ufficiale di prassi.